



**NT+FISCO**  
**Lo speciale sulla delega per la riforma fiscale**  
Su NT+ Fisco la raccolta degli articoli del quotidiano e dei contributi online

originali dedicati ai diversi capitoli della riforma fiscale: i decreti attuativi della legge delega 111/2023. Lo speciale con tutti gli articoli su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

# Conferimenti di quote nella holding, partecipazione aperta ai familiari

## Operazioni straordinarie

La nuova società può non essere partecipata dal solo conferente

Ok alla neutralità fiscale anche quando il destinatario integra il controllo

A cura di **Primo Ceppellini** e **Roberto Lugano**

L'attuazione della riforma fiscale ha effetti anche sulle operazioni di pianificazione del passaggio generazionale, grazie alle modifiche alle norme sull'imposta di successione e donazione (introdotta dal Dlgs 139/24) e sulle creazioni di holding familiari (Dlgs 192/2024).

Dal punto di vista dell'imprenditore-proprietario di società che vuole organizzare il passaggio ai propri discendenti, le novità hanno il pregio di rendere più flessibili alcuni strumenti (la creazione di holding estese ai familiari) e di rendere certa la tassazione di altri (pensiamo soprattutto al trust).

Distinguiamo nella nostra analisi le due ipotesi possibili: la creazione di strutture più complesse (holding) nelle quali inserire i familiari; oppure il trasferimento vero e proprio degli asset, mediante donazione o atti simili (si veda l'articolo a lato).

### La creazione delle holding

Quando l'imprenditore possiede il controllo di una società, già le norme precedenti consentivano l'immissione della partecipazione in una holding (mediante conferimento, articolo 177, comma 2, del Tuir) beneficiando della neutralità fiscale.

Ricordiamo che la neutralità prevede che, anche se la partecipazione ha un valore normale ben superiore al costo fiscale riconosciuto, la plusvalenza da conferimento tassata emerge solo se la conferitaria iscrive la partecipazione (più precisamente l'incremento di patrimonio netto contabile derivante dal conferimento) a un valore superiore al costo fiscale. Questo permette di "pilotare" contabilmente l'operazione facendo in modo che non emerga materia imponibile.

Il nuovo comma 2-bis dello stesso articolo 177, dedicato ai conferimenti di minoranza qualificata, viene invece rivoluzionato rispetto al passato: diventa possibile conferire le partecipazioni in una società che non deve (più) essere necessariamente partecipata dal solo conferente. Infatti, quando il conferente è una persona fisica, è ammessa la partecipazione alla holding anche dei suoi familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado).

Questa modifica offre la possibilità del conferimento neutrale a tutte le situazioni in cui il soggetto non detiene il controllo, ma una quota superiore al 20 per cento. Questo significa che nella nuova holding costituita possono entrare i familiari, eventualmente anche da subito; ma anche che può nascere una sola holding, ad esempio, quando le quote di minoranza qualificata sono possedute da coniugi. Si pensi al caso di marito e moglie che detengono il 25% ciascuno di una società, e che ora potranno creare con un solo passaggio una holding di famiglia proprietaria del 50% della società operativa.

Precisiamo che non è possibile, però, fare un conferimento congiunto (in neutralità) se uno o entrambi i coniugi sono al di sotto della soglia richiesta (il 20 per cento). Così, ad esempio, se ciascuno dei due coniugi possiede il 15%, anche se congiuntamente essi superano la soglia del 20%, e anche se procedo-

no in un unico atto all'apporto delle quote a una holding, il regime di realizzo controllato non si applica. Questo perché (a differenza dei conferimenti congiunti di controllo) la norma richiede letteralmente che ciascuna quota conferita sia al di sopra della soglia del 20 per cento.

### Le altre novità

A completare il panorama delle nuove possibilità vanno poi citate altre due modifiche.

La prima riguarda solo i conferimenti di controllo: è previsto che possono beneficiare del regime neutrale anche i conferimenti di parte-

cipazioni che avvengono a favore di società che già hanno il controllo (si tratta dei cosiddetti conferimenti integrativi), a prescindere dalle percentuali di partecipazioni che vengono trasferite.

Si pensi al caso in cui una holding possiede il 60% di una società Alfa e un altro socio di Alfa conferisce un ulteriore 5% nella medesima

holding. Ricordiamo che la concentrazione di partecipazioni che la nuova norma consente spesso è un primo passo per la gestione dei subentri generazionali: quindi, l'estensione è sicuramente di aiuto in queste situazioni.

L'altra modifica, che riguarda sia i conferimenti di controllo sia quelli di minoranza qualificata, è quella che permette di conferire anche le partecipazioni in società estere (si veda la scheda in pagina), consentendo quindi una concentrazione ottimale di partecipazioni nella holding cassaforte di famiglia.

**Può nascere una sola holding anche se le quote (superiori al 20% ciascuno) sono possedute da coniugi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In sintesi

1

### Conferimenti di quote

L'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, relativo ai conferimenti di partecipazioni con diritti di voto superiori al 20%, richiede che la società conferitaria (in pratica la holding che nasce dal conferimento) abbia come unico socio il conferente. Se il conferente è una persona fisica, però, possono far parte della holding anche i suoi familiari. Sono tali: il coniuge, i parenti fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado. Ammessi anche conferimenti congiunti, purché ciascuno conferisca partecipazioni superiori al 20 per cento.

2

### Partecipazioni estere

Nelle holding (familiari o meno) si possono conferire anche le partecipazioni detenute in società estere. Poiché le norme fanno riferimento alla maggioranza (articolo 177, comma 2) o a una soglia superiore al 20% (articolo 177, comma 2-bis) dei diritti di voto, occorre che la società estera sia dotata di un organismo assembleare. Questa estensione permette di concentrare tutte le partecipazioni possedute in una holding unica, rendendo più agevoli riorganizzazioni successive, che potranno avvenire solo sul capitale della holding stessa.

3

### Due vie per tassare i trust

I trust hanno trovato una disciplina fiscale definitiva, che conferisce stabilità nell'uso dello strumento, anche ai fini dell'imposta di successione o donazione. Sono possibili due alternative:

- tassazione immediata, all'atto del conferimento dei beni nel trust (opzione);
- tassazione rinviata, al momento di attribuzione dei beni da parte del trust ai beneficiari (regola generale).

A seconda del momento scelto per la tassazione, si determinano il valore imponibile, le aliquote e le franchigie dell'imposta.

# Donazioni agli eredi, esente l'integrazione a chi ha già il controllo

## Imposte indirette

Il trasferimento a titolo gratuito può combinarsi alla costituzione di holding

La riforma impatta anche sulle scelte dei soggetti che intendono trasferire ai figli le proprie partecipazioni (in piena proprietà o, come spesso accade, in nuda proprietà), mediante una donazione oppure utilizzando strumenti più complessi.

In particolare, le novità interessano due elementi: la donazione di quote di integrazione di controllo e la tassazione dei trust.

Per quanto riguarda il primo aspetto, assistiamo a un allineamento della disciplina di successioni/donazioni a quella dei conferimenti di controllo (si veda l'altro servizio in pagina).

In sostanza, l'esenzione da imposta (articolo 3, comma 4-ter, del Tus) compete non solo a chi trasferisce a titolo gratuito una percentuale di controllo in una società, ma anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una partecipazione di per sé non di controllo, ma che va a favore di un soggetto che tale controllo già lo detiene. È il caso, ad esempio, in cui un figlio già possiede più del 50% di una società e uno dei genitori gli dona un'ulteriore quota.

Deve naturalmente essere presente anche l'altro requisito richiesto dalla norma e cioè il mantenimento del controllo, per le società di capitali, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

### Il momento impositivo

In materia di trust, viene finalmente risolta a livello normativo la questione del momento impositivo ai fini delle imposte indirette. Come regola di base è stabilito che l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, applicando le franchigie e le aliquote previste in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

In alternativa, però, si può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni, determinando l'imposta in base a valori, franchigie e aliquote di quel momento. È evidente che questa seconda opzione consente anche di eliminare l'incertezza sulla tassazione futura, che potrebbe avvenire a distanza considerevole di tempo.

Il trust ha quindi trovato un inquadramento definitivo che dovrebbe dare tranquillità agli operatori e permettere un utilizzo ragionato di questo istituto nella pianificazione successoria e nel passaggio generazionale.

**Il quadro normativo è definito tranne alcuni punti riguardanti tra l'altro il trasferimento gratuito di quote**

### Certezza tributaria

Va infine sottolineato che i passaggi che abbiamo riepilogato (costituzione di holding familiari e trasferimenti successivi a titolo gratuito) possono essere utilizzati anche in combinazione tra loro. Molto spesso infatti si ricorre alla concentrazione delle partecipazioni in una società cassaforte di famiglia proprio per dare la destinazione desiderata a un unico asset (le quote della holding).

Il quadro che si delinea dopo la riforma è quello di sostanziale certezza degli aspetti tributari, salvo per alcuni aspetti che andranno chiariti alla luce delle nuove disposizioni normative: ad esempio, bisognerà capire se la donazione delle quote di maggioranza in una holding che detiene quote di minoranza in una società operativa ovvero asset produttivi di *passive income* (ad esempio immobili o *intangible*) potrà beneficiare dell'esenzione (come viene sostenuto da parte della dottrina, tra cui lo studio del Notariato n. 100 del 2024), superando quanto sostenuto in giurisprudenza e dall'agenzia delle Entrate nelle risposte a interpellato in vigenza della precedente versione della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# In partenza la scuola per giuristi d'impresa

## Formazione

Percorso di 160 ore creato da Aigi e organizzato in collaborazione con Jls

Un percorso di approfondimento per i giuristi che operano in contesti aziendali. È la Scuola nazionale di specializzazione per giuristi d'impresa, creata da Aigi e organizzata in collaborazione con Just Legal Services (Jls), inserita nell'offerta del Sole 24 Ore Formazione. Il percorso è arrivato alla ventunesima edizione ed è pensato per chi già lavora o si prepara a ricoprire ruoli manageriali in azienda. Con un totale di 160 ore, tratta gli aspetti di natura tecnico-giuridica e manageriale. Le lezioni sono tenute da giuristi d'impresa di aziende nazionali e internazionali, con esperienza sul campo e competenze anche gestionali e organizzative da trasmettere agli allievi. In particolare, il programma è suddiviso in cinque moduli:

- il giurista d'impresa nell'azienda;
- impresa e società;
- la contrattualistica aziendale;
- compliance e modelli organiz-

zativi gestionali;

- il giurista d'impresa e l'innovazione digitale.

La scuola è rivolta ai giuristi d'impresa già in attività, che sentano il bisogno di confrontarsi con professionisti del mondo giuridico ed economico-aziendale, di sviluppare le proprie competenze tecniche e manageriali e di arricchire il proprio curriculum, ma anche ai giovani laureati in giurisprudenza, che abbiano interesse ad esercitare la professione di giurista d'impresa e

**TUTTI I DETTAGLI PER PARTECIPARE**  
Sul sito dedicato [sole24oreformazione.it](http://sole24oreformazione.it)

desiderino acquisire le necessarie conoscenze metodologiche e tecniche, così agli avvocati e agli altri operatori del diritto, che desiderino confrontarsi con la realtà aziendale e comprenderne le logiche.

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, sempre in live streaming o in aula a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERE

Elisabetta Fiorito dà voce alle storie di nove donne ebrae vissute in epoche e luoghi diversi. Tutte insieme le loro vite formano un mosaico di esperienze straordinarie, accomunate dalla tenacia e dalla fierezza che ha permesso alle protagoniste di salvare vite, affrontare persecuzioni, tragedie e pregiudizi di ogni genere. Ognuna di loro è un esempio di coraggio e di libertà.

IN EDICOLA **DA GIOVEDÌ 23 GENNAIO** CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\* E IN LIBRERIA.  
\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 23/02/2025. In libreria a € 16,90.



**1A**  
Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24**  
In vendita su [Shopping24offerte.ilsole24ore.com/eroinedellaliberta](http://Shopping24offerte.ilsole24ore.com/eroinedellaliberta)

**24 ORE POINT**  
Per trovare l'edicola più vicina vai su [s24ore.it/24orepoint](http://s24ore.it/24orepoint)